DM 30 OTTOBRE 1986

MODIFICAZIONE AL DM 27 MARZO 1985 RECANTE MODIFICHE AL DM 16 FEBBRAIO 1982 CONTENENTE L'ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSI SOGGETTI ALLE VISITE E CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Visto l'art.4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il <u>decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 febbraio 1982</u> (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982) contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi;

Visto il successivo <u>decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 1985</u> (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985) concernente modificazioni al citato DM 16 febbraio 1982;

Considerata l'opportunità di procedere alla modifica dell'art. 2 del citato DM 27 marzo 1985;

Art. 1

<u>L'art.2 del DM 27 marzo 1985</u>, di cui in premessa, è sostituito dal seguente:

Il punto 46) dell'allegato al DM 16 febbraio 1982 è così modificato:

"46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del DM 30 novembre 1983:

da 500 a 1.000 q	. 6
superiori a 1.000 q	. 3".